

MUTUI CHIROGRAFARI A IMPRESE CON FONDI B.E.I. (BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'È IL MUTUO

Il mutuo chirografario impresa è un finanziamento di medio e lungo termine.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Le rate sono semestrali.

L'accredito dell'importo del finanziamento così come l'addebito delle rate a rimborso dello stesso possono essere regolati su un rapporto acceso presso la banca stessa o su altri istituti o, in alternativa, per cassa.

I TIPI DI FINANZIAMENTO E I LORO RISCHI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate, determinato dalla variazione in aumento dell'indice di riferimento rilevata periodicamente.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Finanziamento con covenant

Il Finanziamento può prevedere l'inserimento di un covenant commerciale che consente di concordare con l'impresa un impegno preciso in termini di appoggio di lavoro, prevedendo la conferma dello spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione in base al rispetto degli impegni pattuiti e verificati annualmente in modo automatico dalla procedura.

In caso di peggioramento dello spread, lo stesso non dovrà comunque superare lo spread massimo applicato dall'istituto e riportato nel foglio informativo.

Ad esclusione dei clienti classificati nel comparto delle microimprese e dei consumatori, il finanziamento può essere assistito dai cosiddetti "covenant commerciali".

Il Covenant commerciale non può essere applicato per alcune tipologie di finanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Consorzio Fidi, finanziamenti assistiti da Sace, finanziamenti disciplinati da specifiche convenzioni qualora non espressamente previsto)

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE CON FONDI B.E.I. (BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI)

Il finanziamento con fondi B.E.I. è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, proposto per il sostegno di programmi di investimento materiale ed immateriale, posti in essere da P.M.I. e Midcaps operanti nei settori dell'agricoltura, dell'industria e dei servizi, che siano in linea con le finalità definite dalla stessa B.E.I.

Con riferimento al settore agricolo, si precisa che sono comprese le aziende operanti nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare e settori correlati, tra cui il forestale, la pesca e la produzione di prodotti alimentari.

A chi è rivolto

A PMI e MIDCAPS secondo la definizione BEI, nei settori agricoltura, industria, servizi, commercio e turismo, di qualsiasi natura giuridica.

Sono ammesse le società immobiliari costituite a servizio esclusivo delle imprese produttive del medesimo, sono escluse le Finanziarie e le Holding

I progetti devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

Altri aspetti importanti

La B.E.I., tramite prestiti concessi alla singola Banca convenzionata, mette a disposizione la provvista finanziaria per sostenere le imprese fino al 100% del costo del progetto giudicato eleggibile.

Dovrà essere presentata adeguata copertura assicurativa (Responsabilità Civile), presso un istituto assicurativo di gradimento della Banca, sulle opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il "Progetto" (senza necessità di vincolo alcuno a favore della Banca).

IMPORTO FINANZIABILE

Minimo 100.000,00 Euro (e multipli di 50.000,00 Euro) e massimo 12.500.000 Euro.

Può essere finanziato fino al 100% del Progetto di Investimento (IVA esclusa) con un finanziamento di importo massimo di 12.500.000,00 Euro a fronte di progetti di costo individuale non superiore ai 25.000.000,00 Euro; progetti di importo superiore a tale limite saranno presi in considerazione direttamente dalla B.E.I.

DURATA

Minima 48 e massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

Fino a 15 anni limitatamente a progetti per investimenti immobiliari

Con garanzia del "Fondo di Garanzia" per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale e prevedono, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

E' un mutuo a medio o lungo termine destinato a finanziare investimenti diretti all'installazione Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti alternative, ad eccezione degli impianti fotovoltaici, che, per potenza installata, hanno accesso alle Tariffe onnicomprensive/incentivanti.

Il mutuo chirografario è a tasso variabile e finanzia generalmente l'80% dei costi di investimento.

A chi è rivolto

Ad imprese operative nei settori agricoltura, industria, servizi, commercio e turismo, di qualsiasi natura giuridica.

Altri aspetti importanti

La B.E.I., tramite prestiti concessi alla singola Banca convenzionata, mette a disposizione la provvista finanziaria per sostenere le imprese fino al 100% del costo del progetto giudicato eleggibile.

Garanzia Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare): in riferimento ad imprese agricole tale Istituto può concedere, qualora vengano rispettate determinate condizioni e riconosciuti determinati requisiti, una Garanzia Diretta,

riconosciuta come garanzia dello Stato italiano, Il limite massimo garantibile per Soggetto è pari a euro 1.000.000 per micro e piccole imprese, euro 2.000.000 per medie imprese operanti nel settore Agroalimentare. Il rilascio della garanzia è disciplinato dal Decreto del Mi.P.A.F 22/3/2011 (GU n.210 del 9-9-2011) e dalle Istruzioni applicative Garanzia diretta (6- 4-2012) in circolare n. 2/2012 prot. 32981.

IMPORTO FINANZIABILE	Minimo 500.000,00 Euro e massimo 5.000.000,00 Euro.
DURATA	Minima 36 e massima 144 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 24 mesi.

Cosa fare per attivarlo	Rivolgersi a qualsiasi filiale della Banca
-------------------------	--

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni	Presso tutte le filiali della Banca
---	-------------------------------------

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

9,66 %(*)

9,86 %(***)

(*) TAEG calcolato sulla base di euro 250.000,00, per la durata di 144 mesi con rata semestrale con quota capitale costante, al tasso del 9,084% (Euribor 6 m.l. lett. 360 rilevato il 15/06/2022 maggiorato del Margine B.E.I. (***) e maggiorato dello spread pari a 8,50 p.p.***** e con un minimo del 8,976%), tenendo conto di euro 3.750,00 per spese di istruttoria, euro 2,75 per incasso ogni singola rata, euro 0,90 annuali per l'invio dell'informativa periodica, euro 20,00 annuali per spese di gestione pratica e senza tener conto dell'adesione ad una delle polizze abbinabili al finanziamento.

(***) TAEG calcolato sulla base di euro 250.000,00, per la durata di 144 mesi con rata semestrale con quota capitale costante, al tasso del 9,084% (Euribor 6 m.l. lett. 360 rilevato il 15/06/2022, maggiorato del Margine B.E.I. (***) e maggiorato dello spread pari a 8,50 p.p.***** e con un minimo del 8,976%), tenendo conto di euro 3.750,00 per spese di istruttoria, euro 2,75 per incasso ogni singola rata, euro 0,90 annuali per l'invio dell'informativa periodica, euro 20,00 annuali per spese di gestione pratica, euro 2.000,00 per il costo medio della garanzia pubblica.

(****) a titolo esemplificativo, è stato riportato uno degli ultimi dati comunicati dalla B.E.I. su un tiraggio a 144 mesi.

(*****) lo spread è diminuito del vantaggio finanziario riconosciuto dalla Banca all'impresa.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

	VOCI	COSTI												
	<p>TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO</p> <p>(*****) a titolo esemplificativo, è stato riportato uno degli ultimi dati comunicati dalla B.E.I. su un tiraggio a 144 mesi.</p> <p>(*****))lo spread annuo è diminuito del vantaggio finanziario riconosciuto dalla Banca all'impresa.</p>	<p>Pari al valore dell'indice di riferimento B.E.I. maggiorato del Margine B.E.I. e dello spread Banca e comunque non inferiore al tasso minimo.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indice di riferimento</th> <th>Valore (%)</th> <th>Margine BEI 144 mesi (*****)</th> <th>Spread annuo (p.p.) (*****)</th> <th>Tasso minimo (%)</th> <th>Tasso interesse nominale annuo (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Euribor 6 mesi</td> <td>0,108</td> <td>+0,476</td> <td>8,500</td> <td>8,976</td> <td>9,084</td> </tr> </tbody> </table>	Indice di riferimento	Valore (%)	Margine BEI 144 mesi (*****)	Spread annuo (p.p.) (*****)	Tasso minimo (%)	Tasso interesse nominale annuo (%)	Euribor 6 mesi	0,108	+0,476	8,500	8,976	9,084
	Indice di riferimento	Valore (%)	Margine BEI 144 mesi (*****)	Spread annuo (p.p.) (*****)	Tasso minimo (%)	Tasso interesse nominale annuo (%)								
Euribor 6 mesi	0,108	+0,476	8,500	8,976	9,084									
<p>TASSI</p> <p>INDICE DI RIFERIMENTO B.E.I</p>	<p>Definizioni di EURIBOR</p> <p>A. EURIBOR Per "EURIBOR" s'intende:</p> <p>(a) in relazione ad un periodo di riferimento inferiore ad un mese, lo <i>Screen Rate</i> (come di seguito definito) per la durata di un mese;</p> <p>(b) in relazione ad un periodo di riferimento pari ad uno o più mesi per il quale uno <i>Screen Rate</i> è disponibile, lo <i>Screen Rate</i> applicabile per una durata pari al corrispondente numero di mesi; e</p> <p>(c) in relazione ad un periodo di riferimento superiore ad un mese per il quale uno <i>Screen Rate</i> non sia disponibile, il tasso derivante da una interpolazione lineare di due <i>Screen Rate</i>, uno applicabile in relazione al periodo immediatamente più breve e l'altro in relazione al periodo immediatamente più lungo rispetto alla durata del periodo di riferimento,</p> <p>(ciascuno dei periodi in relazione al quale il tasso d'interesse è considerato o dai quali i tassi vengono interpolati costituisce il "Periodo di Riferimento").</p> <p>Ai fini dei paragrafi (b) e (c) che precedono:</p> <p>(i) "disponibile" indica i tassi, per specifiche determinate scadenze, calcolati e pubblicati dal Global Rate Set Systems Ltd (GRSS), o qualsiasi altra corrispondente agenzia indicata dall'European Money Markets Institute (EMMI), sotto l'egida dell'EMMI e dell'EURIBOR ACI, o di eventuali soggetti che dovessero subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca; e</p> <p>(ii) "Screen Rate" indica il tasso di interesse per depositi in Euro per il periodo di riferimento rilevato alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles), o ad un'ora successiva di gradimento della Banca, di un giorno ("Reset Date") che cade 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento immediatamente precedenti la data d'inizio del relativo periodo di riferimento, e pubblicato da Reuters sulla pagina EURIBOR 01 o su una nuova pagina della stessa o, in caso di indisponibilità della pubblicazione effettuata da Reuters, da qualsiasi altra pubblicazione del tasso scelta per tale scopo dalla Banca.</p> <p>Nel caso in cui tale <i>Screen Rate</i> non sia pubblicato, la Banca dovrà richiedere ai principali uffici situati nell'eurozona di quattro principali istituti di credito di primaria importanza, selezionati dalla Banca, di rilevare i tassi per depositi di importo in Euro paragonabile all'importo in oggetto offerti da ciascuno di essi alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa alla Reset Date ad altri istituti di credito di pari importanza sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria e per un periodo pari al Periodo di Riferimento in questione. Se almeno 2 (due) tassi vengono forniti, il tasso per quella Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi forniti.</p> <p>Qualora siano comunicati alla Banca, ai sensi di quanto precede, meno di due tassi, il tasso di interesse alla Reset Date sarà pari alla media aritmetica dei tassi comunicati alla Banca stessa da istituti di credito di primaria importanza operanti sul mercato interbancario degli Stati membri della Comunità europea partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria, selezionati dalla Banca, rilevati alle ore 11:00 antimeridiane (ora di Bruxelles) circa di 2 (due) Giorni Lavorativi di Riferimento successivi alla Reset Date, offerti ad altri istituti di credito di primaria importanza per un prestito di importo in Euro paragonabile all'importo in oggetto e per il Periodo di Riferimento in questione.</p>													

	<p>Se il tasso non è determinabile come previsto sopra, l'EURIBOR sarà il tasso (espresso come tasso percentuale annuo) determinato dalla Banca che includa tutti i costi della Banca per il finanziamento della relativa Tranche sulla base del tasso di riferimento della Banca applicabile in quel momento o di un metodo alternativo di determinazione del tasso di ragionevole valutazione da parte della Banca.</p> <p>B. GENERALE Ai fini delle precedenti definizioni:</p> <p>(a) Tutte le percentuali risultanti da ogni calcolo cui si fa riferimento saranno arrotondate, se necessario, alla millesima frazione di punto percentuale più prossima, con le metà arrotondate all'intero superiore.</p> <p>(b) La Banca informerà senza ritardo le Società per il tramite della Società Capogruppo dei tassi da essa ricevuti.</p> <p>(c) Se una delle disposizioni precedenti diviene in contrasto con quelle approvate sotto l'egida dell'EMMI e EURIBOR ACI (o da ogni eventuale soggetto che dovesse subentrare nella funzione svolta dall'EMMI e dall'EURIBOR ACI, come stabilito dalla Banca), la Banca può, mediante notifica alle Società per il tramite della Società Capogruppo, modificare la disposizione per renderla coerente con le suddette altre disposizioni.</p>
MARGINE B.E.I.	punti base fissati dalla stessa Bei.
SPREAD AMMORTAMENTO	Massimo 8,50 punti percentuali
TASSO MINIMO AMMORTAMENTO	Massimo 8,50% maggiorato del Margine Bei
TASSO DI INTERESSE DI PREAMMORTAMENTO	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato del Margine Bei e dello spread Banca e comunque non inferiore al tasso minimo. Se previsto preammortamento, corrisponde al tasso di interesse annuo del mutuo.
SPREAD PREAMMORTAMENTO	Massimo 8,50 punti percentuali.
TASSO MINIMO DI PREMMORTAMENTO	Massimo 8,50% maggiorato del Margine Bei
TASSO DI MORA	Maggiorazione di 2,000 punti percentuali sul tasso nominale annuo vigente il giorno della scadenza della rata insoluta.
VANTAGGIO FINANZIARIO	Riduzione dello spread Banca derivante dall'utilizzo della provvista Bei rispetto all'utilizzo alternativo di provvista di mercato di durata equivalente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCII	COSTI
SPESE	Spese per la stipula del contratto	ISTRUTTORIA	1,50 % dell'importo del finanziamento minimo 500 Euro
		CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (PREVENTIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	Importo calcolato in misura comunque non superiore a quanto previsto per le spese di istruttoria.
		CONSEGNA DI COPIA COMPLETA DEL TESTO CONTRATTUALE IDONEO PER LA STIPULA, SU RICHIESTA DEL CLIENTE (SUCCESSIVA ALL'ACCORDO SULLA DATA DI STIPULA)	€ 0,00
		CONSEGNA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PRIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE; DI UN PREVENTIVO CONTENENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE BASATE SULLE INFORMAZIONI FORNITE DAL CLIENTE.	€ 0,00
	Spese per la gestione del rapporto	GESTIONE PRATICA	€ 20,00 annuali
		INCASSO RATA	€ 2,75 cadauna
		INVIO COMUNICAZIONI	
		RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE CARTACEE	€ 0,90
		RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ON LINE	€ 0,00
		RECUPERO SPESE PER INVIO QUIETANZA (IN FORMA CARTACEA)	€ 0,75
		INVIO SOLLECITO DI PAGAMENTO (IN FORMA CARTACEA)	€ 5,00
		SPESA A CARICO DELL'ACCOLLANTE NEL CASO DI ACCOLLO DEL MUTUO	€ 300,00
		CERTIFICAZIONE COMPETENZE	€ 7,66
		VARIAZIONI CONTRATTUALI DI QUALSIASI NATURA (PER I CLIENTI CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI MICRO-IMPRESA, LE VARIAZIONI CONTRATTUALI AVVENGONO SENZA L'ADDEBITO DI SPESE)	1,50% sul debito residuo, minimo € 300,00
		RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA INIZIALE	€ 50,00
		RINUNCIA FINANZIAMENTO IN FASE DI ISTRUTTORIA AVANZATA (A MINUTA CONTRATTUALE PREDISPOSTA)	€ 50,00
		RECUPERO SPESE PER RINUNCIA AL FINANZIAMENTO IN PRESENZA DI DELIBERA POSITIVA DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA	€ 300,00
		COMPENSO ONNICOMPRESIVO PER ESTINZIONE ANTICIPATA, TOTALE O PARZIALE.	Da parte della Banca: 1,00% del capitale rimborsato anticipatamente
		PIANO DI AMMORTAMENTO	TIPO PIANO DI AMMORTAMENTO
TIPOLOGIA DI RATA	Rata a quota di capitale costante		
PERIODICITÀ DELLE RATE DI AMMORTAMENTO	Semestrale		
PERIODICITÀ DELLE RATE DI PREAMMORTAMENTO	Semestrale		

ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	CALCOLO INTERESSI AMMORTAMENTO	Commerciale (360 g.g)
	CALCOLO INTERESSI PREAMMORTAMENTO	Commerciale (360 g.g)
	CALCOLO INTERESSI DI MORA	Anno civile 365/365 (366 su bisestile)
	PERIODICITÀ INVIO RENDICONTO	Annuale
	PERIODICITÀ INVIO DOCUMENTO DI SINTESI	Annuale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
9,084	12	8.711,17	8.787,50	7.120,84

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenuto conto del tasso minimo.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it

SERVIZI ACCESSORI

ARCA VALORE IMPRESA CPI	
Compagnie assicuratrici	ARCA VITA SPA E ARCA ASSICURAZIONI SPA
Premio	Vedi tabella esemplificativa allegata
Descrizione	Arca Valore Impresa CPI
Garanzie	Rimborso del debito residuo in caso di premorienza o di invalidità totale permanente da infortuni e malattia dell'assicurato, nonché pagamento delle rate del finanziamento nel caso di inabilità temporanea totale da infortuni e malattia in base al piano originario del finanziamento stesso. <u>Un solo Assicurato:</u> Legale rappresentante, socio, dirigente o altro collaboratore dipendente di rilievo dell'impresa nominativamente indicato nel contratto.
Durata	Premio unico
Per saperne di più	Per le condizioni economiche e le coperture relative alle polizze assicurative si rinvia al relativo fascicolo informativo a disposizione della clientela sul sito www.arcassicura.it e presso le Dipendenze della Banca.

Le polizze assicurative accessorie al finanziamento sono facoltative e non indispensabili per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte; pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o di sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato.

GARANZIA ORGANISMI MUTUALISTICI

Confidi di garanzia creati per favorire l'accesso degli associati al credito bancario. Le commissioni, da riconoscere agli stessi da parte dei clienti, sono comunicate nella delibera di garanzia. Ogni singolo Confidi può differenziare le proprie commissioni in base alla durata o alla forma tecnica, o per fasce di merito o quant'altro. Si rinvia, pertanto, ai fogli informativi predisposti da ciascun Confidi, che lo stesso è tenuto a consegnare su richiesta all'associato destinatario della garanzia.

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO A IMPRESE CON FONDI BEI

GARANZIA DIRETTA DEL FONDO GARANZIA LEGGE 662/96

Concessa dal Fondo di Garanzia - legge 662/96 - per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese). La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura :

Misure massime di copertura della <i>garanzia diretta</i>					
Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Finanz.ti oltre 18 e fino a 36 mesi	Finanz.ti oltre 36 mesi	Finanz.ti a medio-lungo termine senza piano di ammortamento o con piani di ammortamento con rate di durata superiore a un anno (bullet)	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti <i>Finanz.ti nuova Sabatini</i> <i>PMI innovative</i>	<i>Start up</i> <i>Start up Innovative e Incubatori certificati</i> <i>Operazioni di Microcredito</i> <i>Operazioni di Importo ridotto</i> <i>Resto al Sud</i>
1	30%	50%	30%	80%	80%
2	40%	60%			
3	50%	70%			
4	60%	80%			
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	ammissibile

L'importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale è pari ad Euro 2.500.000,00, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal medesimo soggetto beneficiario finale in relazione alle operazioni garantite.

ECCEZIONI:

AIUTI ALLE IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO (paragrafo B.2 Parte XIII vigenti DO "Aiuti alle imprese in fase di Avviamento").

La garanzia è concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per gli "Aiuti alle imprese in fase di avviamento" di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 651/2014 per le operazioni finanziarie a favore:

- delle IMPRESE IN FASE DI AVVIAMENTO;
- dei PROFESSIONISTI che abbiano avviato l'attività economica o siano soggetti a imposta per tale attività da meno di 5 anni.

La garanzia è concessa per un importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di:

- euro 2,5 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 6 anni;
- euro 2,142 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 7 anni e superiore a 6 anni;
- euro 1,875 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 8 anni e superiore a 7 anni;
- euro 1,666 mln per le op. finanziarie di durata pari o inferiore a 9 anni e superiore a 8 anni;
- euro 1,5 mln per le op. finanziarie di durata pari a 10 anni.

Commissione “una tantum” calcolata sull’importo garantito e addebitata direttamente dalla banca al momento dell’erogazione

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Investimenti e liquidità, Consolidamento linee di credito presso altri Istituti e rinegoziazione di debiti a MLT, Altre operazioni finanziarie Start up	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis
PMI che hanno sottoscritto un Contratto di Rete, Imprese femminili Imprese di autotrasporto Imprese sociali PMI Innovative Start-up innovative e Incubatori certificati Operazioni di microcredito Resto al Sud	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis	gratis

SERVIZI ACCESSORI SPECIFICI MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

POLIZZA ERECTION ALL RISK

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa Erection All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell’impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della nostra Banca, sia di gradimento di quest’ultima.

POLIZZA ALL RISK

Al Cliente viene richiesta la sottoscrizione di una polizza assicurativa All Risk, da vincolare a favore della Banca, che garantisca gli impianti dai rischi diretti e indiretti per un periodo almeno pari alla durata di realizzazione dell’impianto stesso. Il cliente è libero di acquistare tale copertura presso la Compagnia Assicurativa ritenuta più idonea. **La Banca non intermedia tale tipologia di polizza.**

Eventuali situazioni che vedano già attiva una copertura assicurativa con una Compagnia Assicurativa, potranno essere accettate, a condizione che la predetta copertura, su cui è comunque obbligatoria la costituzione di vincolo a favore della Banca, sia di gradimento di quest’ultima.

Per completezza informativa si riportano di seguito le principali garanzie operanti per la polizza predetta:

- danni diretti all’impianto;
- guasti macchine e/o fenomeno elettrico;
- garanzia atti di terzi / furto;
- danni indiretti;
- responsabilità civile dell’impianto;
- copertura O&M (gestione e manutenzione dell’impianto durante la vita utile dell’impianto).

GARANZIA ISMEA

Concessa per favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese) appartenenti al settore Agroalimentare. La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura massima del 70% dell’importo finanziato, elevato all’80% nel caso i richiedenti siano giovani imprenditori agricoli.

Il costo della garanzia (non trattandosi di aiuto di Stato) dipende dalle risultanze emergenti dall’applicazione all’impresa richiedente del sistema di rating elaborato da Moody’s e ufficialmente adottato da Ismea. Tale costo viene notificato

ufficialmente da ISMEA all'impresa richiedente e alla Banca in sede di comunicazione della proposta di garanzia. L'impresa richiedente deve espressamente sottoscrivere tale proposta, se intende attivare la garanzia diretta.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	Fino all'estinzione del mutuo, l'impresa ha l'onere di disporre di Adeguata copertura assicurativa (Responsabilità Civile), presso un Istituto Assicurativo di gradimento della Banca, sulle opere, gli impianti ed i macchinari costituenti il "Progetto" (senza necessità di vincolo alcuno a favore della Banca).
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non dovuta

ALTRE SPESE DA SOSTENERE SPECIFICHE MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

VALUTAZIONE TECNICA SULL'IMPIANTO FORNITA DALLA SOCIETA' YARD VALTECH S.R.L.	Il costo pari allo 0,20% dell'investimento, compreso tra un minimo di 4.500 euro ed un massimo di 8.500 euro, al netto di IVA, senza considerare il corrispettivo di 100 € di Fase I, è da corrispondere anticipatamente secondo la seguente tempistica: Fase I: il compenso sarà pari a € 100, salvo nei casi in cui venga richiesta una Desk Approfondita al costo di € 300; il maggiore prezzo di € 200 verrà sottratta dal compenso di Fase II qualora prevista ed espletata. Fase II: il compenso sarà pari, nel rispetto dei range previsti, al 75% del costo della Valutazione stabilito da Yard a seguito della fase I sulla base del dimensionamento, della tipologia dell'impianto e delle specifiche di analisi richieste; Fase III: il compenso sarà pari al 25% del costo stabilito.
---	--

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	40 giorni , compatibilmente con i tempi legati alla raccolta ed al <u>tipo</u> d'investimento dell'impresa e la verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica
Disponibilità dell'importo	Contestualmente alla stipula, salvo che la messa a disposizione dell'importo di mutuo sia condizionata al verificarsi di eventi particolari.

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'Impresa ha facoltà di rimborsare anzitempo il finanziamento, in tutto o in parte, in coincidenza con la scadenza di una delle rate di rimborso, a condizione che la stessa:

- abbia dato alla Banca un preavviso di almeno tre mesi, rispetto alla scadenza della rata più prossima di rimborso, considerata la particolare provvista di fondi utilizzata per il finanziamento e di cui l'Impresa dichiara di essere a conoscenza;
- non sia inadempiente nei confronti della Banca riguardo agli obblighi dipendenti dal presente contratto, ed in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del finanziamento.

A sua volta la Banca provvederà a richiedere il preventivo consenso per il rimborso anticipato della provvista alla BEI, impegnandosi a comunicare all'Impresa, non appena in possesso, le modalità e condizioni che la BEI stessa fisserà.

Ogni restituzione parziale comporterà la variazione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e l'Impresa.

L'Impresa dovrà comunque versare alla Banca, oltre al capitale ed agli interessi dalla data dell'ultima rata corrisposta, un compenso omnicomprendente così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche".

Non sarà dovuta alcuna commissione qualora la parte finanziata sia rappresentata da una ditta individuale e il finanziamento sia finalizzato all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di un immobile.

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del finanziamento, le Compagnie provvedono alla restituzione del rateo di premio non goduto, con conseguente cessazione delle garanzie assicurative, calcolato secondo quanto indicato nel set informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

30 giorni.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

L'impresa, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

Risoluzione e decadenza

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod.civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- l'impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
 - l'impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
 - siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell'impresa;
 - l'impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
 - i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
 - le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
 - l'impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonchè i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti
 - l'impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
 - l'impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
 - sia accertato il mancato completamento del programma d'investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
 - l'impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto;
 - l'impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell'impresa stessa, anche se assolti dalla Banca;
- Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell'intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell'impresa e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

La Banca potrà compiere ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dell'intero credito, in nome e per conto della BEI, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali, concorsuali o arbitrali per la preservazione e il soddisfacimento dello stesso (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali e/o concorsuali per il recupero del credito in nome e per conto della BEI; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti della BEI in relazione al credito; costituirsi in nome e per conto della BEI nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell'ambito dei quali la banca avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale della BEI; selezionare, nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci e mantenere nel loro grado le ipoteche e tutte le garanzie che assistono il credito, dare l'assenso alla cancellazione o alla restrizione delle garanzie una volta che il credito sia stato soddisfatto).

Qualora, infine, da parte della BEI si procedesse alla risoluzione anticipata od alla riduzione del Prestito o, comunque, per una qualsiasi causa non imputabile ad inadempienza da parte della Banca, venissero meno le disponibilità finanziarie nello stesso previste e destinate al finanziamento del progetto, la Banca si riserva di applicare al presente contratto le condizioni di tasso che, di comune accordo fra le parti, si converrà di definire, salva la possibilità di, concordemente, risolvere, ridurre o rinunciare al presente contratto.

Risoluzione e decadenza specifiche MUTUO CHIROGRAFARIO FIN ENERGY

Fermo restando, ove occorra, l'applicazione degli articoli 1186 (decadenza dal beneficio del termine) e/o 2743 cod. civ. (diminuzione della garanzia), la Banca potrà dichiarare risolto il mutuo a' sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) qualora:

- l'impresa non comunichi tempestivamente alla Banca l'eventuale utilizzo di materiali non conformi e/o diversi rispetto a quelli dichiarati dalla stessa su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca, o il mancato

completamento dell’impianto Fotovoltaico e/o di qualsiasi altro vizio grave che possa ostacolare il funzionamento e/o il riconoscimento della tariffa incentivante da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;

- l’impresa non comunichi alla Banca la data di fine lavori, o in caso contrario, la variazione della data di fine lavori con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi precedenti la data di presunta fine indicata su apposita documentazione precedentemente rilasciata alla Banca;
- l’impresa non richieda l’incentivo al GSE;
- l’impresa non stipuli con il GSE la convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici e consegnarla al consulente esterno della Banca sulla base delle indicazioni impartite dalla Banca stessa;
- l’impresa non ceda pro solvendo alla Banca tutti crediti, presenti e futuri vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione, mediante stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata dell’Atto di Cessione dei Crediti;
- l’impresa non notifichi al GSE congiuntamente alla Banca a sua cura e spesa, tramite piego raccomandato con ricevuta di ritorno, copia della “Atto di Cessione dei Crediti”;
- l’impresa non provveda al pagamento a scadenza anche di un solo rateo degli interessi di preammortamento, se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento e tale inadempimento si protragga per oltre 180 giorni, nonchè nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 40 del D.Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario);
- l’impresa subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale od economica, o sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico dell’impresa;
- l’impresa proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni, oggetto della garanzia, subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- le documentazioni prodotte e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- l’impresa non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l’eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali, emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l’attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della mutuataria e dei garanti;
- l’impresa non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l’eventuale ratifica, convalida, rettifica del mutuo o di sue singole parti;
- l’impresa non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell’assemblea, da celebrarsi entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- sia accertato il mancato completamento del programma d’investimenti per i quali è concesso il mutuo, se esplicitamente previsto;
- l’impresa e/o i terzi garanti non adempia/no puntualmente anche ad uno solo degli obblighi posti a loro carico dal contratto e dal Capitolato;
- l’impresa non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal mutuo o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi, in ogni caso, a carico dell’impresa stessa, anche se assolti dalla Banca.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna la restituzione dell’intero suo credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti dell’impresa e nei confronti dei garanti. Sull’importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica.

La Banca potrà compiere ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dell’intero credito, in nome e per conto della BEI, incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali, concorsuali o arbitrali per la preservazione e il soddisfacimento dello stesso (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali e/o concorsuali per il recupero del credito in nome e per conto della BEI; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti della BEI in relazione al credito; costituirsi in nome e per conto della BEI nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell’ambito dei quali la Banca avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale della BEI; selezionare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci e mantenere nel loro grado le ipoteche e tutte le garanzie che assistono il credito, dare l’assenso alla cancellazione o alla restrizione delle garanzie una volta che il credito sia stato soddisfatto). Qualora, infine, da parte della BEI si procedesse alla risoluzione anticipata od alla riduzione del Prestito o, comunque per una qualsiasi causa non imputabile ad inadempienza da parte della Banca, venissero meno le disponibilità finanziarie nello stesso previste e destinate al finanziamento del progetto, la Banca si riserva di applicare al presente contratto le condizioni di tasso che, di comune accordi fra le parti, si converrà di definire, salva la possibilità di, concordemente, risolvere, ridurre o rinunciare al contratto.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
B.E.I. – Banca Europea per gli Investimenti	Istituita nel 1958 dal trattato di Roma, la Banca Europea per gli investimenti (BEI) è l'istituto di credito a lungo termine dell'Unione Europea. Concede prestiti al settore pubblico e privato per finanziare progetti d'interesse europeo.
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo.
Confidi	Organismi mutualistici creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee al credito bancario, attraverso la concessione, di norma, di garanzia.
Costo della Provvista	Indice di riferimento maggiorato del Margine.
Covenant commerciali	I "covenant commerciali" sono clausole inserite nei contratti di finanziamento nelle quali sono descritti determinati specifici eventi al verificarsi dei quali la Banca ha facoltà di confermare lo spread contrattuale o il suo adeguamento in aumento o diminuzione, naturalmente entro i limiti del TEG usura vigente. La verifica del rispetto delle clausole contrattuali avviene annualmente a cura della Banca ed in modo automatico dalla procedura.
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni gestito dalla Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale
Impresa	Soggetto finanziato.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Margine	Indica il margine applicato da B.E.I. sull'Euribor di durata corrispondente al periodo di interessi, e concorre alla determinazione del costo della provvista.
MIDCAP	imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000 unità.
Mutuo chirografario	La somma mutuata è garantita solo da un documento firmato, cioè, nel mutuo chirografario, l'obbligazione del debitore (chirografo) nasce da un obbligo originato solo ed esclusivamente dalla sua firma. Non ci sono altre forme di garanzie tipiche
P.M.I. e MID-CAP	Piccole e Medie imprese, definite come imprese con meno di 250 dipendenti (equivalenti a tempo pieno) oppure a media capitalizzazione, definite come imprese con un minimo di 250 e con meno di 3000 dipendenti (equivalenti a tempo pieno).
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso d'interesse..
Periodo di riferimento	Periodo in mesi interi in relazione al quale si prevede l'applicazione di un tasso di interesse basato sull'Euribor.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi
Provvista	Risorse finanziaria messe a disposizione da un ente terzo secondo particolari modalità e per specifico scopo.
Punti percentuali	Il punto percentuale (p.p.) è l'unità di misura utilizzata in relazione a indici e tassi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota costante di capitale (cioè una quota dell'importo prestatato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento..

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso indicizzato	Tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più indici di riferimento specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
